

STATUTO

DEMOS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR CORSO VECCHIO 217

Numero REA: TR - 97283

Codice fiscale: 01443720550

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "A" alla raccolta n. 34642</u>	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Terni la Società	
	cooperativa denominata " DEMOS SERVIZI Società Coopera-	
	tiva Sociale ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo-	
	perazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Or-	
	gano amministrativo, sedi secondarie, succursali, a-	
	genzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il prin-	
	cipio della mutualità senza fini di speculazione pri-	
	vata ed ha per scopo di perseguire l'interesse genera-	

	le della comunità alla promozione umana ed alla inte-	
	grazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	dei servizi educativi, sociali, culturali e so-	
	cio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non e-	
	sclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantag-	
	giate e con particolari problemi d'integrazione socia-	
	le (legge 8 novembre 1991 n. 381, art. 1 comma 1 lett.	
	a).	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fi-	
	ni speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali.	
	A norma della Legge 142/01 e successive modificazioni	
	il socio di cooperativa stabilisce con propria adesio-	
	ne o successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente con cui contri-	
	buisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperati-	
	ve Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	

	Considerata l'attività mutualistica della Società,	
	così come definita all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre de-	
	terminati, la Cooperativa ha come oggetto quello di	
	svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione	
	con enti pubblici e privati in genere le seguenti at-	
	tività socio sanitarie, assistenziali e/o educative:	
	a) Servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e	
	cura da fornirsi sia presso le famiglie che strutture,	
	rivolti nei confronti di soggetti svantaggiati quali	
	anziani, minori, persone con disabilità, malati lungo-	
	degenti e non;	
	b) Gestione di servizi socio sanitari ed assistenziali	
	rivolti alle famiglie dei soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa l'attività educativa ed	
	assistenza per minori in strutture scolastiche, resi-	
	denziali, territoriali, asili nido, centri per l'in-	
	fanzia etc. e ad altri servizi generici alla persona	
	e/o a strutture varie, la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed in-	
	tegrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in	

	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La cooperativa cura altresì ogni aspetto formativo a	
	favore dei propri soci e collaboratori, finalizzato	
	all'accrescimento della professionalità degli stessi	
	per l'erogazione dei servizi offerti alla collettività.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finaliz-	
	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività so-	
	no definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono	
	in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Possono essere soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) Soci Lavoratori, vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali	
	e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione	

	le proprie capacità professionali;	
	2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Li-	
	bro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie su indicate.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperati-	
	ve sociali.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in pro-	
	prio imprese in concorrenza con quella svolta della	
	cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo am-	
	ministrativo.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto in-	
	staurato, possono prestare la loro attività anche	
	presso altri datori di lavoro o committenti previa ri-	
	chiesta di autorizzazione scritta al consiglio di am-	
	ministrazione della cooperativa e sempre che l'atti-	
	vità in questione non sia in contrasto con le finalità	
	mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli	
	scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale	
	di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3	
	del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di-	
	sciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero tota-	
	le dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Or-	
	gano amministrativo al momento dell'ammissione e co-	
	munque per un termine non superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non posso-	
	no essere eletti nell'Organo amministrativo della Coo-	
	perativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2476 comma 2 e 3 del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla cate-	

	goria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	d) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del	

	presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio coope-	
	ratore deve essere comunicato all'interessato e anno-	
	tato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo si applicano	
	le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche com-	
	petenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere in-	
	feriore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto e di attenersi alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del co-	
	dice civile, se trattasi di società, associazioni od	

	enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c) ed d) relativi alle persone fisiche, la domanda	
	di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha auto-	
	rizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la doman-	
	da.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con lo scopo mutualistico e con l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo ammini-	
	strativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motiva-	
	re la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, en-	
	tro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comuni-	
	cazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	

	accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio,	
	o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissa-	
	ti dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'As-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La varia-	
	zione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con	

	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro	
	con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato	
	presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	

	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio succes-	
	sivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su ri-	
	chiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbli-	
	gazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai	
	regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di ac-	

	cordare al socio un termine non superiore a 60 giorni	
	per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo ammi-	
	nistrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamen-	
	to del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizza-	
	zione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi	
	degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministra-	
	tivo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed e-	
	sclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito	
	ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo	
	su tali materie sono demandate alla decisione del Col-	

	legio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti	
	del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al pre-	

	cedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione so-	
	stitutiva di atto notorio o altra idonea documentazio-	
	ne, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al-	
	la Società subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo amministra-	
	tivo che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nomina-	
	re un rappresentante comune, salvo che il rapporto mu-	
	tualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno	
	dei successori per causa di morte e la Società consen-	
	ta la divisione. La Società esprime il proprio apprez-	
	zamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liqui-	

	dazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto en-	
	tro un anno dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con de-	
	liberazione dell'Organo amministrativo alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11,	
	lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al ri-	
	sarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove pre-	
	viste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	

	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla Coo-	
	perativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rap-	
	presentati da quote nominative trasferibili del valore	
	di €. 1.000.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore mi-	
	nimo di 1.000.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei	

	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote	
	dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferi-	
	te esclusivamente previo gradimento dell'Organo ammi-	
	nistrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli,	
	l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comuni-	
	care all'Organo amministrativo il proposto acquirente	
	e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assem-	
	blea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal-	
	l'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli uti-	
	li e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può	

	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti ri-	
	spetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'assemblea generale ai soci sov-	
	ventori, ivi compresi i destinatari delle azioni che	
	siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come se-	
	gue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:	
	- 1 voto fino ad Euro 10.000 (diecimila) di capitale	
	sottoscritto;	
	- 2 voti oltre Euro 10.001 (diecimila/uno) e fino ad	
	Euro 20.000 (ventimila) di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre Euro 20.001 (ventimila/uno) e fino ad	
	Euro 30.000 (trentamila) di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre Euro 30.001 (trentamila/uno) e fino ad	
	Euro 40.000 (quarantamila) di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre Euro 40.000 (quarantamila).	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un ter-	
	zo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori	
	sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei vo-	
	ti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	

	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi pa-	
	trimoniali ai sensi della precedente lettera d), qua-	
	lora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministra-	
	tivo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spet-	
	ta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emis-	
	sione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	

	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro venticinque né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo am-	

	ministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le	
	indicazioni relative al potenziale acquirente previ-	
	ste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma	
	e accettazione dal potenziale acquirente e salva la	
	sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-	
	razioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la Società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'As-	
	semblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	

	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consoli-	
	dato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, se-	
	gnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non in-	
	feriore alla misura stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della leg-	
	ge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili	
	per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto eco-	
	nomico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, de-	
	libera sulla destinazione del ristorno che potrà esse-	
	re attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	* erogazione diretta;	
	* aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà,	
	in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	

	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore	
	Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cu-	
	ra dell'Organo amministrativo, mediante lettera rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qual-	
	siasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni pri-	
	ma di quello fissato per l'assemblea.	
	Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elet-	
	tronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal	
	libro soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'e-	
	lenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convo-	
	cazione potrà essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza	

	prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad	
	essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si oppone alla trat-	
	tazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai	
	soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratte-	
	ri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spet-	
	tanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere	
	agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale deter-	
	minato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci;	

	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori	
	e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo	
	sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei	
	tempi indicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le vol-	
	te che l'Organo amministrativo lo creda necessario,	
	ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, fa-	
	cendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luo-	
	go senza ritardo e comunque non oltre venti giorni	
	dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	

	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea , legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per ac-	
	clamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-	
	zione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente	

	alla medesima categoria di socio cooperatore o sovven-	
	tore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-	
	dente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di	
	due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresen-	
	tare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti en-	
	tro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o	
	dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua	
	assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da un numero di Consiglieri da 2 a 5,	

	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di Amministrazione durano in carica per	
	il tempo che verrà stabilito dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, ovvero anche a tempo indeterminato, fi-	
	no a revoca o dimissioni; in mancanza di fissazione	
	del termine, essi durano in carica a tempo indetermi-	
	nato, sempre fino a revoca o a dimissioni.	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono revo-	
	cabili in qualunque momento con decisione dei soci,	
	salvo il diritto al risarcimento degli eventuali dan-	
	ni, se la revoca dell'amministratore nominato a tempo	
	determinato, avviene senza giusta causa. In ogni caso	
	il danno non dovrà eccedere la misura degli emolumenti	
	che l'amministratore avrebbe percepito se non fosse	
	intervenuta la revoca. In caso di nomina a tempo inde-	
	terminato, è consentita la revoca degli amministratori	
	in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero	
	anche in assenza di giusta causa.	
	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono sem-	
	pre rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	

	Vice presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrati-	
	vo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono inve-	
	stiti dei più ampi poteri per la gestione della So-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad	
	un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi com-	
	ponenti, determinandone il contenuto, i limiti e le e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo ammi-	
	nistrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano in-	
	formati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deli-	

	berare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lette-	
	ra, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-	
	gramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministra-	
	tori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	
	berazione approvata dal Collegio sindacale , se nomi-	
	nato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice ci-	
	vile, purché la maggioranza resti costituita da Ammi-	
	nistratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione	
	dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Colle-	
	gio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	

	caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministra-	
	tore unico o il Consiglio di Amministrazione sono te-	
	nuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino	
	alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori investiti di par-	
	ticolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione hanno la rappresentanza della Coo-	
	perativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche agli Amministratori de-	
	legati, se nominati. L'Organo amministrativo può nomi-	
	nare Direttori generali, Istitutori e Procuratori spe-	
	ciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice pre-	
	sidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposi-	

	ta delibera dell'Organo amministrativo, potranno con-	
	ferire speciali procure, per singoli atti o categorie	
	di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compo-	
	ne di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sinda-	
	ci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero pe-	
	riodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo con-	
	tabile ed è quindi integralmente composto da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	

	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali se-	
	condo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nomi-	
	nati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	
	soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponi-	
	bili, anche quando sia oggetto di controversia la qua-	
	lità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deli-	
	berazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liqui-	
	datori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è e-	
	stesa a tutte le categorie di soci, anche non coopera-	
	tori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Coopera-	
	tiva da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquida-	
	tore è accompagnata dalla espressa adesione alla clau-	
	sola di cui al comma precedente. L'arbitrato è ammini-	
	strato secondo le norme contenute nel regolamento del-	
	la camera arbitrale e di conciliazione della coopera-	

	zione.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	250.000,00 (duecentocinquantamila,00). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedu-	
	ra civile;	
	b) tre, per le altre controversie comprese quelle di	
	valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e	
	di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di	
	conciliazione della cooperazione.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presi-	
	dente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la	
	sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci è comunicata alla Società, fermo re-	
	stando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto pre-	
	visto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi nove dalla	

	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione	
	per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia neces-	
	sario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui	
	la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del con-	
	traddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione del-	
	la procedura.	
	Art. 41 (Normativa generale di riferimento)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente previ-	
	sta nei due articoli precedenti, la procedura arbitra-	
	le è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamen-	
	to arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione	
	della cooperazione in vigore al momento della produ-	
	zione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamen-	
	ti interni, richiamati dal presente statuto ovvero	
	dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni	
	per meglio disciplinare il funzionamento della coope-	
	rativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sotto-	
	posti all'approvazione dell'assemblea con le maggio-	
	ranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	

	riserve e devoluzione)	
	I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati,	
	previsti dall'art. 2514 c.c. sono inderogabili per le	
	cooperative a mutualità prevalente e devono di fatto	
	essere osservati:	
	a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali frut-	
	tiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato;	
	b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misu-	
	ra superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) Il divieto di distribuire le riserve fra i soci co-	
	operatori;	
	d) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozio-	
	ne e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono	
	le vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civi-	
	le contenente la "disciplina delle società cooperati-	

41 di 41